



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 203

CONCESSIONI DEMANIALI: TROVARE UNA SOLUZIONE DEFINITIVA PER SUPPORTARE E DIFENDERE LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

presentata il 23 novembre 2021 dal Consigliere Dolfin

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein, è una direttiva dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune. La direttiva Bolkestein è un atto approvato dalla Commissione europea nel 2006 e recepita nell'ordinamento italiano nel 2010. L'obiettivo della direttiva è favorire la libera circolazione dei servizi e l'abbattimento delle barriere tra i vari Paesi;
- in Italia, tra le categorie commerciali che sarebbero suscettibili di applicazione delle norme contenute della direttiva, rientrerebbe anche quella delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- il quadro giuridico risulta essere molto complesso a causa dei numerosi interventi normativi e giurisprudenziali contraddittori che si sono succeduti negli anni, e che si sono intrecciati con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea, riguardanti essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, oltre la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente, il cosiddetto "diritto di insistenza";

APPURATO CHE:

- la Corte di Giustizia dell'UE, con Sentenza nelle cause riunite C-458/14, ha stabilito che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati. La sentenza riguarda proprio la legge (articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009, modificato dall'articolo 34 duodecies del decreto legge n. 179 del 2012) che in Italia ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza, da ultimo

rinviata al 31 dicembre 2020, delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare);

- rimette al giudice nazionale lo stabilire l'interesse transfrontaliero certo, e nel contempo richiamare i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento nonché la possibilità per uno Stato, in determinati casi, di giustificare una disparità di trattamento nei confronti di altri Stati al fine di tutelare tali certezze del diritto e legittimo affidamento;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), all'articolo 1, commi dal 682 al 684, ha esteso per ulteriori quindici anni, a far data dal 1° gennaio 2019, le concessioni, quindi fino al 31 dicembre 2033;

- la medesima legge, negli articoli che seguono, prevede l'emanazione di una legge organica di riforma del settore balneare a uso turistico ricreativo il cui percorso sarebbe dovuto iniziare immediatamente, con un DPCM da emanarsi entro tre mesi dalla promulgazione della legge 145/2018, nonché una ricognizione a livello nazionale del patrimonio demaniale e delle concessioni demaniali marittime;

- il percorso legislativo di riordino del settore avrebbe dovuto indentificare i criteri di assegnazione delle concessioni tramite procedura di pubblica evidenza allo scadere del periodo transitorio di quindici anni, ad oggi non risulta ancora mai iniziato né quindi portato a termine;

- alcuni stati europei, come la Spagna ed il Portogallo, hanno invece riformato in modo organico, tramite delle specifiche leggi quadro, la disciplina del demanio marittimo prevedendo in alcuni casi, come la "Ley das Costas" approvata dal parlamento spagnolo il 13 maggio 2013, proroghe delle concessioni demaniali di durata sino a settantacinque anni; tali leggi non sono per ora mai state oggetto di contestazione da parte della Commissione europea;

- l'estensione transitoria della validità dei titoli concessori ad uso turistico ricreativo al 31 dicembre 2033 di cui alla legge 145/2018, è stata confermata con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'articolo 182, comma 2 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "decreto Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- con nota di messa in mora, il 3 dicembre 2020 l'Unione europea si è rivolta all'Italia indicando la non conformità della legge 145/2018 con la legislazione europea, preludio ad una procedura di infrazione;

CONSIDERATO CHE:

- il Veneto è una regione dai paesaggi variegati e dai numerosi luoghi d'interesse che ogni anno attira milioni di turisti da tutto il mondo anche grazie ai suoi 130 chilometri di costa;

- il 2021 si chiude con un segno positivo a livello turistico, dopo la crisi del settore dovuta alla pandemia; la stagione balneare veneta ha registrato la ripresa su tutta la costa balneare, da maggio e fino al 15 settembre, l'occupazione media negli alberghi della costa è stata del 74,1%;

- i dati statistici sono esplosi, registrando presenze di turisti addirittura superiori al 2019: luglio 82% (80% nel 2019), agosto 91% (86% nel 2019) e settembre 82% (76% nel 2019). È arrivata dall'Italia il 44% della clientela che quest'estate ha trascorso le vacanze sulle spiagge del Veneto, mentre il 56% è arrivato dall'estero: il 27,1% dalla Germania, il 20,5% dall'Austria e il 4,3% dalla Svizzera;

PRESO ATTO che della sentenza del 9 novembre 2021 del Consiglio di Stato con la quale stabilisce che le attuali concessioni rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2023, «per evitare l'impatto sociale ed economico» di una loro immediata sospensione. «Dal giorno successivo, tuttavia, non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa, e il settore sarà comunque aperto alle regole della concorrenza. Scaduto tale termine, quindi, tutte le concessioni demaniali dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente dal fatto se via sia o meno un soggetto subentrante nella concessione»;

CONSTATATO che il Consiglio di Stato ha ribadito che le concessioni dipendono da due principi del diritto europeo: il primo è che il diritto comunitario prevale su quello nazionale, e dunque la direttiva Bolkestein ha un rango superiore rispetto alle eventuali leggi che il Parlamento italiano dovesse approvare; Il secondo è che il diritto italiano in contrasto con quello europeo non deve essere applicato direttamente dai giudici e dalla pubblica amministrazione italiana;

EVIDENZIATO che la sentenza del 9 novembre 2021 del Consiglio di Stato è attualmente oggetto di studio e discussione dottrinale al fine di determinarne la portata e le eventuali criticità giuridiche ed applicative, e che le associazioni di categoria, hanno annunciato un possibile ricorso avverso a tale sentenza alla corte di cassazione a sezioni riunite e, ove necessario, presso le massime giurisdizioni europee;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a intraprendere e promuovere interlocuzioni con il Governo nazionale:

- al fine di trovare una soluzione definitiva alla questione delle concessioni demaniali, anche attraverso l'approvazione di una Legge Quadro del Demanio Marittimo nell'ottica di superare le criticità emerse dalla sentenza del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021;

- al fine quindi di supportare e difendere le micro e piccole imprese, in un'ottica di riconoscimento della specificità ed appartenenza al patrimonio identitario storico e socio economico delle imprese e del turismo balenare, di tutela dell'occupazione e della stabilità sociale, in un momento di forte crisi economica alimentata dalla crisi pandemica.